

**STATUTO**  
**“Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia”**  
**A.R.D.**

**ARTICOLO 1**

**COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia”**, in breve **“A.R.D.”**.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e delle loro famiglie, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo quanto previsto dalla legge 383/2000 sulle Attività di Promozione Sociale.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Al fine di svolgere le proprie attività e raggiungere i propri scopi, l'Associazione si avvale delle prestazioni dei propri aderenti.

**ARTICOLO 2**

**SEDE**

L'Associazione ha Sede Legale in Via Roma n. 39, 23855 Pescate (Lecco).

E' facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare il trasferimento della sede sul territorio nazionale, che dovrà essere ratificata alla successiva Assemblea Straordinaria.

E' inoltre facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno per meglio svolgere la propria attività, di avvalersi di una sede operativa.

**ARTICOLO 3**

**DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente Statuto.

**ARTICOLO 4**

**FINALITÀ E SCOPI**

L'Associazione si propone di:

1. promuovere e sostenere la ricerca scientifica e lo studio della distonia;
2. promuovere la ricerca psicologica per migliorare la qualità di vita del malato, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie;
3. migliorare la diffusione della conoscenza della distonia, dei problemi connessi alla sua natura, alla sua cura e al sostegno dei soggetti che ne sono affetti;
4. favorire incontri e convegni tra medici di base, specialisti-neurologi-fisioterapisti-psicologi e pazienti per approfondire diagnosi, terapie e relative problematiche;
5. favorire la comunicazione tra pazienti per raccontarsi, sostenersi, condividere; per accettare la propria malattia, per riconoscere i significati dei propri comportamenti e delle proprie emozioni;
6. favorire la comunicazione tra i pazienti e i medici per una migliore gestione della distonia.

A tal fine, l'Associazione può:

- a) contribuire all'approccio multidisciplinare in merito ai problemi sperimentali e applicativi della distonia;
- b) collegarsi con le strutture della sanità nazionale e internazionale e con enti pubblici o privati per attivare la ricerca e per istituire centri di studi e una "banca dati" su base informatica quanto più possibile completa e aggiornata anche in campo internazionale;
- c) divulgare su tutto il territorio nazionale attraverso pubblicazioni di articoli e informazioni i risultati della ricerca, con particolare attenzione alle regioni e alle province carenti di strutture preventive diagnostiche e terapeutiche adeguate;
- d) erogare contributi nel campo della ricerca e istituire borse di studio;
- e) promuovere e organizzare convegni di studio, congressi e iniziative simili, seminari e corsi di formazione sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- f) agire come fonte di informazione sui centri di diagnosi, cura e riabilitazione;
- g) promuovere manifestazioni, incontri, avvenimenti culturali, rappresentazioni teatrali e musicali, iniziative ed eventi promozionali con lo scopo di raccogliere fondi, nei modi e nei limiti della normativa vigente e compiere le operazioni economiche e finanziarie previste dal presente Statuto dirette al raggiungimento degli scopi associativi. In particolare i soci, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, potranno organizzare occasionalmente in concomitanza di eventi locali di sensibilizzazione: cene, lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, ed in generale tutte le attività consentite dalla normativa vigente al momento dell'iniziativa intrapresa, al fine di finanziare l'attività istituzionale dell'Associazione.
- h) attivare ogni iniziativa utile ed opportuna per l'approfondimento e la divulgazione con tutti i mezzi di comunicazione (pubblicazioni e stampa, radio e tv, web e social network, video, ecc.): il tutto nel pieno rispetto delle leggi che tutelano l'esercizio dell'attività professionale, senza alcun fine o scopo, né politico né religioso, nonché senza scopo di lucro.

## **ARTICOLO 5**

### **SOCI**

I Soci sono vincolati al rispetto del presente Statuto, delle sue eventuali integrazioni e modifiche e delle delibere validamente adottate dagli Organi Sociali. I Soci hanno tutti uguali diritti e si distinguono in:

1. **Soci Ordinari:**  
persone che aderiscono alle finalità dell'Associazione, la cui richiesta di ammissione, corredata dal versamento della quota sociale annuale, venga accettata con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo;
2. **Soci Onorari:**
  - a. persone a cui l'Associazione stessa desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione e/o per prestigio personale;
  - b. le personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni, dell'industria, del commercio, della finanza, della politica, della diplomazia, ecc. che, per le loro particolari benemeritenze, sono designati dal Consiglio Direttivo a fare parte dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati, previo loro gradimento, dall'Assemblea dei Soci, su indicazione del Presidente dell'Associazione. La qualifica di Socio è intrasmissibile e può essere ufficialmente pubblicizzata.

## **ARTICOLO 6**

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) morosità;
- c) radiazione per indegnità accertata dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

Il Socio dimissionario, moroso o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote sociali e dei contributi versati.

La qualifica di Socio Onorario può essere ritirata con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Socio moroso può, tuttavia, chiedere di essere riammesso e la sua riammissione può essere vincolata anche alla regolarizzazione delle quote sociali non versate.

## **ARTICOLO 7**

### **QUOTA SOCIALE ANNUALE**

I Soci Ordinari sono tenuti a versare, in un'unica soluzione ed entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio, stabilisce con propria deliberazione l'entità della quota sociale relativa a ciascun anno.

In caso di mancata deliberazione, restano in vigore le quote e i contributi stabiliti con deliberazione nell'anno solare immediatamente precedente.

I soci non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche dell'Associazione.

## **ARTICOLO 8**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente dell'Associazione;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Comitato Scientifico;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Collegio dei Proviviri.

## **ARTICOLO 9**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da un altro Socio in regola con i versamenti, il quale non può essere investito di più di quattro deleghe.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, subentra il Vice Presidente, se nominato, ovvero la persona eletta dalla stessa Assemblea. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

## **ARTICOLO 10**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, 15 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito a ciascun socio, ai recapiti notificati all'Associazione, a mezzo posta, fax, mail, sms.

La convocazione potrà essere divulgata mediante pubblicazione in bollettini dell'Associazione, su organi di stampa, sul sito Internet e sulla pagina Facebook dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione deve essere presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria devono essere convocate anche quando almeno un decimo dei Soci ne presenti richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione.

La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

## **ARTICOLO 11**

### **POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, provvede a:

1. eleggere (e revocare per gravi motivi) il Presidente dell'Associazione;
2. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
3. approvare la relazione annuale sull'attività e il relativo rendiconto finanziario;
4. nominare i Soci Onorari;
5. eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
6. eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 12**

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria, delibera sulle modifiche dell'Atto di Ricostituzione e del presente Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate a maggioranza di tre quarti dei Soci presenti. Per la votazione e per la delega si applica quanto disposto dall'Art. 9.

## **ARTICOLO 13**

### **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci; ha rappresentanza legale e processuale del Sodalizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente rieletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 14**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, secondo la deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e può nominare, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

## **ARTICOLO 15**

### **DURATA DELLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Anche il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere immediatamente rieletti.

Qualora il numero dei componenti non sia stato raggiunto al momento della costituzione, Il Consiglio Direttivo può designare, nel triennio di carica, nuovi membri, qualora lo ritenga necessario per meglio operare, al suo interno fino al raggiungimento del numero stabilito dall'ART.14., nomine che dovranno essere convalidate alla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla sostituzione e/o aggiunta. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **ARTICOLO 16**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso ha anche la facoltà di avvalersi, nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, di collaboratori e professionisti (interni e/o esterni all'Associazione), determinandone la mansione e la retribuzione.

Il Consiglio può predisporre nuovi Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione, che, una volta approvati dal Consiglio stesso, sono obbligatori per tutti gli associati. E' in potere solo dell'Assemblea dei Soci abrogare la validità parziale o totale dei Regolamenti, con le maggioranze previste dall'Articolo 10.

E' inoltre compito del Consiglio Direttivo:

1. redigere il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione con il bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
2. compilare il bilancio preventivo e il programma annuale di massima delle attività dell'Associazione;
3. convocare le Assemblee dei Soci, secondo le modalità previste dal presente statuto;

4. nominare il segretario, il tesoriere e l'eventuale vice-presidente.
5. le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede la riunione.

## **ARTICOLO 17**

### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno oppure qualunque volta vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo mail o sms contenente l'ordine del giorno e spedito almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in video conferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire con tutta la documentazione necessaria al dibattito.

Le deliberazioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

## **ARTICOLO 18**

### **SEGRETARIO**

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, il quale:

1. svolge attività esecutiva secondo le direttive del Presidente dell'Associazione;
2. sottoscrive con il Presidente gli atti sociali;
3. predispone, secondo le direttive del Presidente, gli Ordini del giorno delle Assemblee dei Soci e dei Consigli Direttivi e redige i verbali delle riunioni che deve trascrivere sugli appositi libri affidati alla sua custodia;
4. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
5. tiene aggiornati i registri dei Soci;
6. vigila sull'ordine e sulla conservazione dell'archivio dell'Associazione; Il Segretario può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 19**

### **TESORIERE**

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, il quale, in collaborazione con il Presidente, è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, cura la redazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, provvede alla riscossione delle quote sociali e dei contributi, custodisce e aggiorna gli inventari dei beni mobili e immobili.

Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali: firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari con firma disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio stesso, con l'obbligo di renderne conto a ogni riunione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno la figura del Segretario e del Tesoriere può essere rappresentato dalla stessa persona. Il Consiglio stesso, in considerazione dei compiti affidati, può deliberare un contributo economico.

## **ARTICOLO 20**

### **CARICHE**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse dell'associazione.

Tuttavia, nel caso in cui uno dei componenti dell'organo presti la propria attività professionale, in favore dell'associazione potrà essere dalla stessa retribuito secondo le tariffe professionali.

## **ARTICOLO 20**

### **COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo può costituire un comitato consultivo di esperti, detto Comitato Scientifico, composto da membri appartenenti alla comunità medica, paramedica e scientifica, che abbiano dimostrato un concreto e fattivo interesse per le Distonie, nonché per l'assistenza ai soggetti affetti da tali patologie.

Ogni membro del Comitato Scientifico è tenuto a:

1. rendere disponibile, su richiesta dell'Associazione, il proprio nominativo e riferimento completo al fine di poter essere contattato da altri medici e dai pazienti;
2. tenersi costantemente aggiornato sui progressi della ricerca nazionale e internazionale;
3. rappresentare l'intera Associazione ad ogni manifestazione, convegno e gruppo di lavoro di carattere scientifico;
4. formulare pareri, non vincolanti per il direttivo dell'Associazione, circa i progetti scientifici da intraprendere, proposte di studi di ricerca, eventualmente da finanziare;
5. sostenere le campagne di promozione e sensibilizzazione intraprese dall'Associazione.

Gli appartenenti al Comitato Scientifico, se invitati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle sedute del Consiglio Direttivo, nelle quali possono esprimere pareri e formulare proposte su tutti gli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Associazione o del singolo ramo di ricerca, ferma restando la facoltà, sia del Consiglio sia dell'Assemblea, di deliberare in difformità dalle indicazioni espresse dagli appartenenti al Comitato Scientifico.

Per il coordinamento delle attività del Comitato Scientifico può essere nominato un Presidente, che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

## **ARTICOLO 21**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'Assemblea dei Soci può eleggere, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità per essi previste, un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Anche i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali.

I componenti effettivi che per qualsiasi ragione cessano dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, dai supplenti secondo l'ordine di anzianità e, successivamente, da coloro che hanno riportato, quali candidati nella stessa carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

## **ARTICOLO 22**

### **POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. elegge tra i propri membri, nella prima riunione, il proprio Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci;
2. esegue il controllo contabile amministrativo della gestione, del cui esito dà atto in un processo verbale, recante le eventuali osservazioni fatte in sede di controllo, firmato dai Revisori dei Conti e inoltrato al Segretario e al Presidente, che a loro volta provvederanno a inoltrarlo al Consiglio Direttivo;
3. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
4. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
5. può partecipare, senza diritto di voto e se convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e interviene comunque all'Assemblea dei Soci. Dei pareri eventualmente espressi dai Revisori dei Conti va fatta menzione nel verbale della riunione, che in tal caso deve essere firmato anche dai Revisori dei Conti intervenuti;
6. al termine di ogni esercizio finanziario, presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta sul consuntivo dell'esercizio trascorso, relazione da trascrivere nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 23**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti anche tra i non aderenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Anche il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere immediatamente rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel corso del triennio (attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.



## **ARTICOLO 24**

### **POTERI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri, in via preventiva:

1. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
2. giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **ARTICOLO 25**

### **PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai titoli e dai valori di sua proprietà. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo che verrà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata entro il 30 aprile, ovvero, in casi particolari, entro il 30 giugno. Le entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote annuali, dai contributi dei Soci e dalle eventuali rendite patrimoniali; le straordinarie dai proventi di eventuali attività promozionali svolte da soci o da altri privati, da sovvenzioni, lasciti e donazioni o liberalità nonché dalle erogazioni a qualsiasi titolo ricevute dallo Stato, da Enti pubblici e da privati. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire tra gli associati, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati ed eventualmente reinvestiti obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non potranno, in nessun caso, essere distribuiti.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 26**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie che potessero eventualmente sorgere tra l'Associazione, i Soci, gli Organi Sociali e i liquidatori per l'interpretazione e l'esecuzione o comunque in dipendenza dalle norme del presente Statuto e in genere su quanto riferito alla vita dell'Associazione saranno devolute con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi con la seguente modalità. Due saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente e il terzo sarà nominato di comune accordo dai primi due e in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale del circondario dove ha sede l'associazione. I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e la decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

## **ARTICOLO 27**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.